

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1059-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE MONTINI)

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993,
n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del tesoro
col Ministro del bilancio e della programmazione economica
col Ministro dell'agricoltura e delle foreste
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro dei trasporti
col Ministro della difesa
col Ministro della sanità
e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	5
- della 5ª Commissione permanente	»	6
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	7
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	9
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	12
Disegno di legge	»	26
Testo del decreto-legge	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - A nessuno può sfuggire il significato del decreto-legge di cui si propone la conversione, soprattutto in un momento di crisi economica ed occupazionale come quello che il paese sta attraversando; si tratta di norme la cui urgenza deve essere valutata in riferimento agli interventi di sostegno dell'occupazione, resi indispensabili per fronteggiare la persistente recessione economica, in un contesto più generale ove pure è necessario delineare modelli di organizzazione decentrata per una politica industriale e del lavoro, coerente con quanto già attuato nei principali paesi europei.

La definizione di una politica industriale adeguata al momento dovrà contemplare apposite linee di intervento per l'internazionalizzazione, la ricerca tecnologica e il terziario avanzato avviando anche, ove necessario, una riforma degli enti preposti alle politiche di sostegno alle imprese e alla promozione industriale (Artigiancassa, GEPI, ecc.)

Specificamente il decreto-legge in esame interessa una pluralità di settori: agricoltura (irrigazione e cooperazione agricola), industria (piccole e medie imprese, rifinanziamento della «legge Sabatini», GEPI, riconversione della industria bellica), artigianato (Artigiancassa), turismo (offerta e promozione), beni culturali; a tal fine esso reca un insieme di misure che vanno dagli aiuti alle piccole imprese al rifinanziamento dell'Artigiancassa, del Mediocredito centrale, della GEPI e di grandi aziende pubbliche. Circa quest'ultimo punto, ad esempio, i primi sei commi dell'articolo 4 provvedono al finanziamento di costi già sostenuti da aziende dell'IRI e dell'EFIM.

Il provvedimento, in quanto così composto, non presenta certamente una compiuta strategia di sviluppo economico, nè di breve nè di medio periodo: esso, pertanto, non è dotato di una propria organicità, e

non è funzionalmente riacordato al decreto-legge n. 57, emanato negli stessi giorni, fatta eccezione per il rinvio agli ambiti di applicazione fissati all'articolo 1, comma 1, di detto decreto per talune categorie di interventi. Ciò ha comportato problemi di natura diversa nel corso dell'esame in sede referente svolto dalla Commissione.

Gli aspetti suscettibili di qualificare una politica industriale, peraltro ancora inespressa, si rinvengono negli interventi di *venture capital* (articolo 2, comma 2); in quelli per il rifinanziamento e l'estensione territoriale dell'ambito di operatività della GEPI (articolo 3); in quelli per la riconversione dell'industria bellica (articolo 4, comma 7). Prescindendo, invece, dal rilievo di ordine generale relativo, da una parte, al carattere alquanto macchinoso della decretazione a cascata in regime di concertazione fra Ministeri, dall'altra, alla sostanziale sottovalutazione del ruolo delle regioni, si prospettano le seguenti osservazioni in ordine a taluni aspetti, tra i più rilevanti emersi nel dibattito in commissione.

1) Uno sforzo è stato condotto nella direzione di armonizzare, in termini chiari e compatibili, la normativa riferita soprattutto alle piccole e medie imprese con i principi comunitari desumibili dalla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese», pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 agosto 1992. Molto opportuna l'istituzione del fondo di cui all'articolo 2 che, attraverso criteri specifici, consente lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, secondo quanto previsto dalla legge n. 317 del 1991.

2) Con due nuovi articoli (rispettivamente, emendamenti 2.0.3 e 2.0.4) sono stati poi inseriti il rifinanziamento del fondo per il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

credito agevolato al commercio, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 (50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995) e quello del fondo di promozione e sviluppo del commercio, di cui al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995).

3) È diffusa la necessità di procedere in tempi rapidi a una rivisitazione della GEPI, della sua struttura e competenza operativa, ritenendone ormai superata e non più adeguata al tempo la funzione.

L'emendamento accolto dalla Commissione all'articolo 3 (3.5) delega il Governo ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi di organico riordino e definizione dell'assetto azionario e delle modalità di intervento della GEPI S.p.a. in coerenza con i principi comunitari vigenti in materia di aiuti statali alle imprese.

4) In sede di esame del provvedimento in Commissione il Governo aveva presentato un nuovo articolo (da inserire dopo l'articolo 4), riferito al «Piano di interventi straordinari per le Poste», che prevedeva di avviare, nel secondo semestre del 1993, l'attuazione di un piano finalizzato al recupero della qualità dei servizi, attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postali, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale e alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria. Sulla questione è stata ritenuta opportuna una ulteriore riflessione.

5) La Commissione ha invece accolto un emendamento (4.0.3) volto a inserire, dopo l'articolo 4, disposizioni riguardanti «Interventi per la riconversione delle aree minerarie in crisi», un settore oggi particolarmente colpito, sia in Sardegna che in Toscana.

6) Dall'esame dell'articolo 6, riguardante il settore dei beni culturali, si individuano due distinte linee d'intervento:

a) si precisano le procedure per l'approvazione del piano degli interventi, snellendole rispetto al passato;

b) si attiva una serie di procedure per accelerare la spesa mettendo a disposizione dei funzionari delegati i fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano e sottoponendo al solo controllo successivo, in sede di rendiconto, i provvedimenti di approvazione dei progetti adottati dagli organi periferici e dai direttori generali (con i limiti finanziari previsti dal decreto).

7) È stato introdotto un articolo 7-bis (emendamento 7.0.1), che peraltro ha suscitato notevoli problemi interpretativi.

8) L'articolo 8-bis (emendamento 8.0.1), relativo al regime dei contributi per le costruzioni navali proposto a favore delle aree della Campania e della Versilia, è stato messo a punto dal Ministero del bilancio in sede di predisposizione dei provvedimenti di accelerazione della spesa pubblica per il sostegno dell'occupazione. Esso è riferito alle sole due zone sopraindicate in quanto si tratta di aree che presentano sintomi di crisi particolarmente accentuati nel settore della cantieristica, nel contesto della più generale crisi che lo caratterizza.

Per quanto concerne l'area napoletana è nota da tempo la particolare gravità dei fenomeni sociali conseguenti alle difficoltà occupazionali, con particolare riferimento alle zone di Castellammare di Stabia e Torre del Greco.

La Versilia è stata colpita da una crisi economica, anch'essa di notevole intensità, soprattutto in ragione degli effetti prodotti dalla recessione, che ha portato alla chiusura di numerose attività imprenditoriali, con contraccolpi per il turismo.

Nelle due citate aree la salvaguardia del settore cantieristico appare pertanto di particolare rilevanza ai fini dell'assetto della economia locale.

9) Un altro emendamento (8.0.2) proposto dal Governo e accolto dalla Commissione, introduttivo dell'articolo 8-ter, riguarda il programma di riordino delle società di navigazione del gruppo Finmare, con il medesimo obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali.

MONTINI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: RIVIERA)

17 marzo 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul disegno di legge

23 marzo 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara il proprio nulla osta per quanto di competenza, ad eccezione dell'articolo 4, comma 10, e dell'articolo 7, in cui - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione - occorre inserire, per l'articolo 4, comma 10, dopo la parola «previsione» le altre «, relativamente al titolo II» e per l'articolo 7 le parole «senza oneri, anche futuri, a carico del bilancio dello Stato», in riferimento sia al primo che al secondo periodo del comma 1.

La Commissione manifesta poi perplessità sia sui commi 2 e 3 dell'articolo 1, in quanto si viene a pregiudicare un trasferimento alle regioni già inserito nei rispettivi bilanci sia sull'articolo 3, comma 4, che appare in contrasto con la normativa del codice civile.

La Commissione infine fa presente che il parere, già a suo tempo espresso, sul disegno di legge n. 555 è alternativo rispetto a quello sul decreto in esame, insistendo la copertura di entrambi sullo stesso fondo globale.

su emendamenti

29 aprile 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti, nel ribadire il parere espresso sul testo e che non risulta recepito da emendamenti a firma del relatore, dichiara il proprio parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione per gli emendamenti 2.20, 2.28 e 2.0.2.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.1 e 1.3, il nulla osta è subordinato, sempre ai sensi della citata norma costituzionale, a che nella clausola di copertura venga specificato il riferimento alla quota costruita come limite di impegno dell'accantonamento imputato.

Per quanto concerne poi gli emendamenti 2.26 e 2.27, il nulla osta si basa sul presupposto del fatto che si tratti solo di una riformulazione della legge n. 19 del 1991, senza incremento delle dotazioni finanziarie.

La Commissione fa infine presente che gli emendamenti 2.1 e 2.31, 2.15 e 2.19, 2.26 e 2.27, 4.0.1 e 4.0.2 sono alternativi tra loro nella misura in cui presentano la stessa copertura finanziaria.

**PARERE DELLA GIUNTA
PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: SCOGNAMIGLIO PASINI)

20 aprile 1993

La Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al disegno di legge n. 1059, con le seguenti osservazioni:

a) avuto riguardo all'articolo 2, comma 6, occorre che con il decreto ivi previsto il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, provveda all'adeguamento della definizione di piccola e media impresa e delle relative agevolazioni, facendo riferimento alla disciplina già adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, del 19 agosto 1992; al comma 10 del medesimo articolo occorrerebbe, poi, precisare se gli stanziamenti ivi prefigurati a favore delle aziende artigiane e posti a carico del Fondo di rotazione speciale da istituire con legge della regione Friuli-Venezia Giulia siano cumulabili con gli altri di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 526; sempre avuto riguardo al comma 10, la Giunta richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di chiarire il rapporto tra gli interventi a carico del predetto Fondo di rotazione speciale - di cui alla prima parte del comma - costituito da stanziamenti ordinari della regione Friuli-Venezia Giulia e gli altri interventi per la realizzazione del piano regionale di sviluppo attribuiti alla stessa regione Friuli-Venezia Giulia con un contributo speciale nella misura di 220 miliardi per il periodo 1991-1997. La Giunta osserva, infatti, che non essendo per questa seconda categoria di finanziamenti previste finalità determinate ciò non dovrebbe, comunque, allargare gli spazi per interventi del tipo di quelli dichiarati inammissibili dalla Commissione delle Comunità europee con la decisione 91/500/CEE del 28 maggio 1991. Occorrerebbe, pertanto, indicare con precisione le finalità cui si applicherebbe il contributo speciale statale e, comunque, provvedere alla sua notifica alla Commissione delle Comunità europee;

b) circa la promozione degli investimenti nel settore del turismo, di cui all'articolo 5, trattandosi di aiuti, occorrerà la notifica alla Commissione CEE; mentre si osserva che la eventuale destinazione in favore dei territori del Mezzogiorno dei finanziamenti in questione, derivante dai richiami normativi di cui al comma 7, dovrà tener conto della ridefinizione delle aree di sviluppo arretrato conseguente alla modifica della legge n. 64 del 1989, una volta questa divenuta operativa;

c) all'articolo 6, comma 3, si sottolinea l'esigenza di richiamarsi al rispetto della direttiva 92/50/CEE (appalti di servizi) in quanto applicabile, avuto riguardo alla predisposizione dei progetti per la

realizzazione del piano di interventi nel settore dei beni culturali, quando affidati all'esecuzione esterna;

d) all'articolo 7, desta perplessità la proposta di adottare per legge il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della centrale termoelettrica di Gioia Tauro «anche in deroga alle disposizioni vigenti». Si propone, pertanto, di sostituire le parole «anche in deroga alle disposizioni vigenti» con le altre «fatte comunque salve le disposizioni in materia di salvaguardia ambientale e urbanistica»; ciò anche in ragione dell'esistenza di un apposito disegno di legge governativo sulla valutazione di impatto ambientale, attualmente all'esame del Senato.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: sen. LAZZARO)

24 marzo 1993

Il decreto-legge n. 58, di cui il disegno di legge n. 1059 propone la conversione, è finalizzato ad introdurre norme di carattere prioritario e a delineare una strategia di pronto sostegno a favore del settore delle piccole e medie imprese, ivi considerato il segmento imprenditoriale dell'artigianato, diffusamente colpito dalla crisi in atto.

La Commissione bicamerale pertanto condivide le finalità generali del provvedimento e l'urgenza di adottare misure rapide di pronto intervento. Le osservazioni vertono sui profili regionalistici del disegno di legge.

I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 2 sono sostanzialmente rivolti a rendere compatibili con i principi comunitari, e quindi a ridisegnare, gli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto; interventi della specie di quelli dichiarati inammissibili dalla decisione 91/500/CEE.

La difficile ricerca di un punto di equilibrio con la disciplina comunitaria conduce in buona sostanza alla proposta di sussumere l'intera classe delle agevolazioni - prima distribuite in ragione di 90 miliardi per le province di Trieste e Gorizia, 120 miliardi per le zone montane, 10 miliardi per l'artigianato - in un unico contributo speciale che lo Stato accorda alla regione Friuli-Venezia Giulia per provvedere a scopi determinati (articolo 50 dello Statuto speciale).

Il decreto-legge propone così di mettere l'intera somma di 220 miliardi al riparo e sotto la forza giuridica di una norma che, considerato il rango costituzionale, sviluppa un grado maggiore di autonomia, e quindi di resistenza, rispetto alla normativa comunitaria; almeno fino a quando si deve ritenere che l'ordinamento costituzionale non sia assorbito in quello comunitario, e quindi capace di racchiudere un nucleo di valori originali, quali quelli che si manifestano tra l'altro nel riconoscimento delle autonomie speciali.

Ma proprio in quest'ottica sarebbe stato indispensabile (come prescrive l'articolo 119 della Costituzione, anche per le regioni a Statuto ordinario) che il provvedimento si facesse carico di individuare direttamente - e non attraverso un generico rinvio al piano regionale di sviluppo - gli scopi determinati che, per il fatto di riconnettersi alle ragioni costitutive dell'autonomia speciale, giustificano la proposta di assegnare un contributo speciale alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Lo schema del decreto compie invece l'operazione inversa e rischia di compromettere, per salvare presumibilmente parte delle vecchie

destinazioni, la legittimità dell'intero stanziamento, e quindi di rendere un cattivo servizio alla regione.

Da una parte infatti reca norme pesantemente invasive delle competenze «ordinarie» della regione in materia di artigianato, e dall'altra lascia sussistere un rapporto tutt'altro che chiaro tra gli interventi di cui al fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione (prima parte del comma 10) e gli interventi ricompresi invece nel piano regionale di sviluppo, ove affluiscono i contributi speciali previsti dall'articolo 50 dello Statuto speciale. Il fatto cioè che per questa seconda categoria di interventi non sia prevista alcuna finalità determinata produce oggettivamente l'effetto di svincolare risorse e far gravitare l'indirizzo, o comunque allargare gli spazi in cui verrebbero a collocarsi inevitabilmente interventi proprio del tipo di quelli già dichiarati inammissibili in sede comunitaria.

La Commissione bicamerale pertanto chiede la soppressione di tutta la prima parte del comma 10 dell'articolo 2, perchè invasiva dell'autonomia regionale, e chiede altresì, per quanto riguarda la seconda parte, che la norma indichi con nettezza gli scopi determinati cui si applica il contributo speciale dello Stato, quali potrebbero essere gli aiuti a finalità regionali già autorizzati dalla CEE per le province di Gorizia e di Trieste, unitamente agli aiuti per favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese di tutta la regione, secondo lo schema della legge regionale n. 12 del 1991, anch'esso dichiarato ammissibile dalla decisione 91/500/CEE.

La Commissione bicamerale esprime ancora ampie riserve, di metodo e di sostanza, sull'articolo 7 del decreto, recante la decisione di adottare per legge il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, con le modifiche progettuali recentemente approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non risponde a verità la affermazione, contenuta nella relazione al disegno di legge, secondo la quale «l'inerzia della regione Calabria» ha reso «necessario ed urgente... garantire con una iniziativa legislativa la conclusione del procedimento». La materia infatti - dopo un periodo di incertezza legislativa dovuta a talune imprecisioni, o per meglio dire omissioni, della legge n. 8 del 1983 - è stata ampiamente delegificata sul piano procedurale dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, che ha demandato la definizione delle nuove regole per le centrali termoelettriche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (allegato IV) adottato in data 27 dicembre 1988.

La adozione pertanto di un provvedimento di legge può rispondere solo allo scopo di consentire la deroga alle disposizioni vigenti, tra le quali invece meritano particolare attenzione quelle dettate per motivi di salvaguardia ambientale. La Commissione bicamerale propone pertanto di sostituire, all'articolo 7 del decreto, le parole «anche in deroga alle disposizioni vigenti» con le parole «fatte comunque salve le disposizioni vigenti in materia di salvaguardia ambientale ed urbanistica».

La Commissione bicamerale, infine, pone problematicamente la questione, che potrebbe essere risolta in sede di riformulazione del presente decreto-legge, se non sia preferibile prevedere, anzichè un

termine di 30 giorni entro il quale la regione è tenuta a far conoscere il proprio parere, una forma di silenzio-assenso (sempre entro 30 giorni), istituto giuridico più idoneo a «invogliare» la regione a far conoscere comunque le proprie motivazioni, e quindi capace di responsabilizzare meglio i poteri delle regioni e per converso quelli dello Stato.

Tutto questo premesso e considerato, per quanto di competenza della Commissione bicamerale, il nulla osta è subordinato allo accoglimento degli emendamenti proposti.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine sono stanziati 20 miliardi di lire a decorrere dall'anno 1993 per la durata di dieci anni. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno».

1.1 (Nuova formulazione)

«1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi, operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione del presente comma per l'anno finanziario 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno».

1.3**Art. 2.**

Al comma 1, dopo le parole: «n. 782,», inserire le seguenti: «al primo periodo, dopo le parole "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole ", ivi comprese operazioni di

consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi" ed».

2.30

Al comma 2, sostituire le parole: «e 1996» con le seguenti: «, 1996 e 1997».

2.31 (Nuova formulazione)

Al comma 2, dopo le parole: «concessione di anticipazioni», inserire le seguenti: «alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè».

2.2

Al comma 2, dopo la parola: «autorizzati», inserire le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro».

2.4

Al comma 2, sostituire le parole: «con sede in Italia,» con le seguenti: «con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazione finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi».

2.8

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed».

2.10

Al comma 2, dopo le parole: «concessione di nuove anticipazioni», inserire le seguenti: «con le finalità e le modalità di cui al presente comma».

2.45

Al comma 2, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: «A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma».

2.11

Al comma 2, dopo le parole: «Tesoreria centrale dello Stato», inserire le seguenti: «. Ai fini di un coordinamento con le iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, nel decreto di cui al presente comma, il Ministro del tesoro tiene conto delle società finanziarie già esistenti di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1991, n. 317».

2.13 (Nuova formulazione)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

“Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le imprese ubicate nelle regioni italiane di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 e nei territori interessati alle azioni comunitarie di sviluppo di cui all'obiettivo n. 2 del medesimo regolamento: 40 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le restanti aree: 60 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane”».

2.14

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.15 (Nuova formulazione)

«5-ter. All'articolo 44, primo comma, lettera i), della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, le parole: “assicurando alle imprese

insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57"».

2.16

Al comma 6, capoverso 6-bis, sostituire le parole: «potranno essere» con la seguente: «saranno».

2.49

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa».

2.18 (Nuova formulazione)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. È autorizzato lo stanziamento straordinario, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di lire 10 miliardi da destinarsi al cofinanziamento, nella misura del 3 per cento del costo complessivo, dei programmi PERIFRA 1992, già approvati dalla Commissione delle Comunità europee».

2.28

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Conto fiscale e contributivo)

1. Il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è trasformato in "conto fiscale e contributivo", restando ferma la disciplina ivi stabilita.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 nel conto fiscale e contributivo dovranno essere registrati, oltre ai versamenti ed ai rimborsi relativi alle

imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto, già previsti dall'articolo 78, comma 28, della citata legge n. 413 del 1991, anche i versamenti ed i rimborsi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.

3. La lettera *c*) del comma 31 dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991 è sostituita dalla seguente:

“*c*) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali ed assistenziali, per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e di contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il versamento nelle casse erariali ed in quelle degli enti deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera *a*)”.

4. All'articolo 78, comma 35, della citata legge n. 413 del 1991, dopo le parole: “lo stato della riscossione dei tributi”, sono aggiunte le seguenti: “e dei contributi previdenziali ed assistenziali”.

2.0.1

«Art. 2-ter.

(Fondo per il credito agevolato al commercio)

1. Il fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.0.3

«Art. 2-quater.

(Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio)

1. Il fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.0.4

Art. 3.

Al comma 1, le parole: «in attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi per l'organico riordino e la definizione dell'assetto azionario e delle modalità di intervento della GEPI S.p.a. In attesa di tale riordino».

3.5

Al comma 5, dopo le parole: «sono comunicati», inserire le seguenti: «alle Commissioni parlamentari competenti e».

3.11**Art. 4.**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le priorità degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 sono definite nel quadro della transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa ed in relazione alla necessità ed alla urgenza dell'adempimento delle nuove missioni da parte delle Forze armate».

4.2

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

4.100 (già 4.3, 4.4 e 4.5 - Nuova formulazione)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In riferimento alle esigenze infrastrutturali logistiche derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa e dalla ricollocazione sul territorio dello strumento militare, il Ministro della difesa provvede a dismettere i beni demaniali militari non più funzionalmente utili, ovvero resi obsoleti per effetto dei mutamenti strategici intervenuti, previo accertamento delle nuove destinazioni d'uso dei beni dismessi, definite negli ambiti amministrativi locali e con gli strumenti urbanistici di competenza».

4.8 (Nuova formulazione)

Al comma 10, sostituire le parole: «ad iscrivere nello stato di previsione» con le altre: «ad iscrivere nel titolo II dello stato di previsione».

4.30

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Programma quinquennale di interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione, diversificazione e conversione produttiva delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento)

1. Al fine di promuovere e sostenere il miglioramento della situazione materiale e del quadro socio-economico nelle zone soggette alla riduzione di attività produttiva di carattere militare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma quinquennale per:

a) interventi di razionalizzazione e ristrutturazione, diversificazione e conversione produttiva delle imprese manifatturiere e impiantistiche operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso lo sviluppo di produzioni e prestazioni di servizi in campo civile e sociale, nelle aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento;

b) interventi di sostegno all'attività di ricerca e sviluppo e di diffusione di applicazioni per uso civile di materiali, prodotti e processi produttivi o conoscenze di natura militare.

2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato con il concorso di risorse statali e regionali nonché di quelle stanziare dalla Comunità economica europea per la riconversione dell'industria bellica. Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 500 miliardi.

3. Ai fini del presente articolo, i materiali di armamento sono definiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua con proprio decreto le aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali d'armamento e ne redige un elenco, ordinato secondo criteri di priorità, per consentire ai soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 l'accesso ai relativi benefici.

5. Si definiscono aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento le aree territoriali del paese che presentano una elevata incidenza degli insediamenti produttivi riguardanti i materiali di armamento e delle installazioni logistiche militari, dalla cui crisi derivi per l'economia locale una significativa difficoltà produttiva ed occupazionale, avendo particolare riferimento ai seguenti criteri:

a) rapporto tra i dipendenti delle imprese produttrici di materiali di armamento e il totale dei dipendenti del settore manifatturiero presenti nell'area;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) rapporto tra il fatturato specificamente attribuibile alla produzione di materiali di armamento e il fatturato totale del settore manifatturiero nell'area;

c) criticità delle aree dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e della sicurezza dei cittadini, e in particolare delle azioni previste dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990;

d) criticità dal punto di vista dell'occupazione nel settore della produzione di materiali di armamento, testimoniata in particolare da cessazione dell'attività di impresa, da vendite o liquidazioni di aziende, da richieste di ammissione al trattamento di integrazione salariale, da consistenti riduzioni di personale;

e) presenza di insediamenti militari particolarmente rilevanti per il tessuto economico-sociale.

6. Possono accedere ai benefici previsti dal programma di interventi di cui al comma 1:

a) le imprese, singole o associate, operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) le società cooperative che mettono in atto attività sostitutive di produzione di materiali di armamento;

c) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e le università, gli enti di ricerca pubblici e privati, gli altri enti pubblici anche territoriali, le società finanziarie promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Ai fini del mantenimento e della diffusione delle capacità e delle conoscenze tecnologiche in possesso di imprese produttrici di materiali di armamento, possono altresì accedere ai benefici previsti dal programma di interventi di cui al comma 1 del presente articolo le imprese definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, costituite dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che realizzino le finalità di cui al medesimo comma 1 attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale di aziende produttrici di materiali di armamento o di singoli rami di aziende o di gruppi di beni delle medesime.

8. Le società cooperative di cui al comma 6, lettera b), possono accedere ai benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, specificati nella deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992.

9. Per accedere ai benefici previsti dal programma di interventi di cui al comma 1 le società cooperative di cui al comma 6, lettera b), devono essere composte da lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiali di armamento o di parti di questi, nonché:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1, comma 2, e 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, oppure essere composte da lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ai sensi della

legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

b) realizzare le finalità del presente articolo mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima.

10. Ai fini di cui al comma 9, le società cooperative possono altresì includere tra i propri soci altri lavoratori in cassa integrazione guadagni e personale tecnico e amministrativo, nonché persone giuridiche, in misura rispettivamente non superiore al 25 per cento del numero dei soci o al 25 per cento del capitale sociale, anche in deroga a norme di legge o dei propri statuti.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

12. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.0.100 (già 4.3, 4.4 e 4.5 - Nuova formulazione)

«Art. 4-ter.

(Interventi per la riconversione delle aree minerarie in crisi)

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani territoriali per la riconversione produttiva. I piani tengono conto delle incidenze dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani, finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, nonché gli interventi per la riabilitazione ambientale. Il piano riguardante l'area mineraria sarda, con particolare riguardo al comparto dei minerali non ferrosi, viene proposto per la stipula dei relativi accordi e contratti di programma entro il 30 maggio 1993.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, sono soppresse le parole "fino a 50 unità".

4. Il programma di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani di riconversione di cui al comma 1 del presente articolo, è finanziato con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.3**Art. 5.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. L'INPS può costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo 'G. Bettolo' di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni ove hanno sede gli stabilimenti termali nonché la casa di riposo di cui al comma 2-bis possono partecipare come azionisti alle società di cui al medesimo comma 2-bis"».

5.4**Art. 6.**

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti Uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

6.1

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Qualora gli interventi riguardino beni demaniali aventi valore storico-artistico il piano è approvato sentito il Ministro delle finanze, il quale esprime valutazioni di competenza sulla priorità degli interventi, anche in relazione alle esigenze allogative degli uffici pubblici».

6.2

Al comma 1, dopo le parole: «sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.», inserire le seguenti parole: «In caso di necessità, con decreto motivato del Ministro,».

6.3

Al comma 3, dopo le parole: «I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1», inserire le altre: «, nonchè quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti al 1993,».

6.4

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni demaniali aventi valore storico-artistico di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero delle finanze».

6.5

Al comma 4, dopo le parole: «competente Ufficio centrale,», inserire le seguenti: «nonchè il Ministero delle finanze relativamente ai beni demaniali aventi valore storico-artistico di cui al comma 1,».

6.6

Al comma 4, dopo le parole: «ogni sei mesi» inserire le seguenti: «dall'inizio dei lavori» e sostituire la parola: «entro» con le seguenti: «non oltre».

6.7

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

6.8

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» con le seguenti: «fatte comunque salve le disposizioni in materia di salvaguardia ambientale e urbanistica».

7.8

Al comma 1, dopo le parole: «disposizioni vigenti», inserire le seguenti: «senza oneri, anche futuri, a carico del bilancio dello Stato».

7.6

Al comma 1, dopo le parole: «dell'artigianato adotta», inserire le seguenti: «, senza oneri, anche futuri, a carico del bilancio dello Stato».

7.7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Attività elettriche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“7-bis. Le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte dell'amministrazione competente. I rapporti tra le imprese di cui al presente comma e la società concessionaria di cui all'articolo 15 restano regolati da convenzioni, come previsto all'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9”.

2. All'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: “l'ENEL rilascia”, sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia”.

7.0.1

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Industria cantieristica ed armatoriale)

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1989, n. 234, e successive modificazioni, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.

3. Per il completamento delle procedure per i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dal titolo II della legge 11 dicembre 1984, n. 848, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi quale limite di impegno per l'anno 1993.

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 234 del 1989, rimaste inevase per carenza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi quale limite d'impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Versilia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, il Ministero della marina mercantile assicurerà, anche in deroga a quanto disposto dal decreto ministeriale 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, che le imprese navalmeccaniche abbiano ottenuto i contributi per almeno una nuova costruzione sempre che la stessa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile».

8.0.1**«Art. 8-ter.**

(Contributi per le società di navigazione)

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del programma di riordino delle società di navigazione del gruppo Finmare i Ministri della marina mercantile e del tesoro procedono alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabilito, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986 n. 856, con decreto interministeriale 28 febbraio 1987 e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla predetta revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

3. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma».

8.0.2

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia.

Decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993.

Interventi urgenti in favore dell'economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della difesa, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola)

1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: «ventennali» sono sostituite da quelle: «decennali».

2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a

lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 2.

(Interventi per le medie e piccole imprese)

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al periodo: «I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.» sono aggiunte le parole: «salvo quanto stabilito al secondo comma».

2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto il seguente comma: «I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a società finanziarie e di partecipazioni o ad operatori, aventi sedi in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato».

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: «Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.».

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse potranno essere adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.».

7. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale, di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati. Le proposte si intendono accolte, qualora, entro i trenta giorni successivi, la regione non adotti un provvedimento negativo.

9. Ai consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

10. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 della statuta, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.»

11. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.»

12. Ai fini dell'attuazione del comma 10, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 3.

(Interventi GEPI)

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 4.

(Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica)

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce un programma quinquennale del complessivo importo di lire 500 miliardi per interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.

Articolo 5.

(Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo)

1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

destinate alle finalità di cui al comma 3, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonché quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3.

3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi della medesima legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti, e delle modifiche eventualmente apportate rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi e dalla struttura dei costi.

5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al trenta per cento dei costi.

6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989.

8. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le misure agevolative che seguono:

a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera ad esclusione dei veicoli immatricolati nello Stato di S. Marino e della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri o italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula «Fly and Drive»;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) tessera di ingresso ai musei dello Stato ubicati nei capoluoghi di regione e di provincia;

c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.

9. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 8 sono definite nelle convenzioni che il Ministero del turismo, anche di concerto con altre amministrazioni interessate, è autorizzato a stipulare con A.C.I. e con altri enti pubblici o privati.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 10 miliardi annui e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartirsi nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

11. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Articolo 6.

(Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali)

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva il piano per la realizzazione degli interventi e di ogni altra spesa ordinaria e straordinaria da effettuare nell'anno di riferimento da parte degli organi centrali e periferici. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali, per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente Ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi, nonché entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Per gli interventi e le spese non inserite nel piano di cui al presente articolo valgono le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. È abrogato l'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.

Articolo 7.

(Centrale termoelettrica di Gioia Tauro)

1. È approvato a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il progetto presentato dall'ENEL S.p.a. in data 3 novembre 1992 per la costruzione della centrale termoelettrica da realizzare nel comune di Gioia Tauro. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni ulteriore indicazione e prescrizione necessaria per la realizzazione e l'esercizio della centrale. Eventuali varianti possono essere attuate solo con la preventiva approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'ENEL S.p.a. attiva le procedure di attuazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

(Proroghe di termini)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - CRISTOFORI - BARUCCI -
ANDREATTA - FONTANA - GUARINO -
TESINI - ANDÒ - COSTA - CIAURRO

Visto, il Guardasigilli: CONSO